

Polo di garanzia per i diritti dei migranti

e

Centro operativo per il diritto all'asilo

c/o Associazione SenzaConfine via di Monte Testaccio 23/a 00153 Roma
Tel./Fax 06 57289579 e-mail ass.senzaconfine@gmail.com

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nega sistematicamente l'accesso al patrocinio a spese dello stato ai richiedenti asilo. Diniegati 30 richiedenti asilo ospitati presso lo stesso centro di accoglienza romano.

Continua la prassi illegittima del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma di rigettare la quasi totalità delle richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzate dai richiedenti asilo, con conseguente gravissima lesione del loro diritto alla difesa e provocando, in tal modo, una grave discriminazione nei loro confronti.

Alla fine di aprile sono arrivate le risposte negative del CdO Roma nei confronti di 30 richiedenti asilo, tutti ospitati in uno dei nuovi centri di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati di Roma e ricorrenti contro la decisione di diniego della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma. Sul totale delle domande avanzate solo 1 è stata accolta.

Il CdO Roma rigetta, quindi, sistematicamente le istanze dei richiedenti asilo a causa dell'asserita mancanza della certificazione consolare sui redditi nel paese d'origine (art. 79.2 DPR 115/02) ma, come è noto, i richiedenti asilo non possono avere *alcun* contatto con le autorità consolari del proprio paese d'origine, così come del resto garantito dalla normativa internazionale, europea e nazionale. Fino al marzo del 2012 lo stesso Consiglio dell'Ordine, coerentemente con la normativa interna ed internazionale, riteneva valida in sostituzione della certificazione consolare una dichiarazione sostitutiva di certificazione dei beni e dei redditi posseduti nel paese d'origine.

Senza un'apparente spiegazione tale prassi è radicalmente mutata da ormai più di due anni e tuttora perdura.

È da notare come la possibilità di sostituire la certificazione consolare con un'autodichiarazione sia ribadita anche dall'art. 16 del d.lgs 25/08. Tale articolo, infatti, prevede che *“Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 [sull'impossibilità di rivolgersi alle autorità consolari del proprio paese d'origine. n.d.r.] del medesimo decreto”*.

Il rigetto del quasi 100% delle istanze di recente presentate dai ricorrenti accolti nel suddetto centro dimostra come il CdO di Roma stia illegittimamente andando nella direzione opposta a quella prescritta dallo stesso legislatore europeo e nazionale.

Il Centro Operativo per il Diritto all'Asilo, A.S.G.I. XX XX XX condannano fermamente questa prassi discriminatoria e illegittima del CdO di Roma, preannunciando l'avvio di azioni legali al fine di contrastarla. Saranno inoltre allertate l'UNAR e la Commissione Europea che già nell'ottobre del 2012 ha aperto, nei confronti dell'Italia, la c.d. procedura di infrazione proprio a causa delle pratiche non conformi al diritto UE attuate dalle proprie istituzioni nei confronti di richiedenti asilo e titolari di protezione.

un progetto di